

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel mondo no profit

Tra le forme di lavoro retribuito alle quali possono far ricorso gli enti non commerciali, vanno inserite le fattispecie del lavoro occasionale, sia esso svolto in forma accessoria sia autonoma.

Nell'ambito del lavoro occasionale, quello svolto in forma autonoma può essere individuato, sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 2222 del Codice civile: lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo e occasionalmente, un'opera (artistica/intellettuale) o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione né organizzazione, senza alcun coordinamento con il committente.

Aspetti fiscali

Ai fini fiscali, i compensi in questione:

- Rientrano fra i cosiddetti redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.)
- La tassazione di tali redditi avviene nel Quadro RL del modello Unico PF
- Non sono soggetti ad Iva per carenza del presupposto oggettivo dell'abitudine dell'attività esercitata (l'attività svolta in modo non continuativo esclude, infatti, l'obbligo di apertura di Partita Iva),

Il percipiente per certificare il pagamento dei propri servizi, rilascia, in luogo della fattura, una quietanza o nota di addebito/ pagamento sulla quale va applicata la marca da bollo di 2 euro per compensi superiori a 77,47 euro,

I compensi, all'atto del pagamento, devono essere assoggettati a ritenuta, a cura del sostituto d'imposta (soggetto erogante). Se il percettore è un soggetto residente in Italia la ritenuta, pari al 20%, è a titolo d'acconto (art. 25, DPR n. 600/73). La ritenuta è applicabile sui compensi "comunque denominati" corrisposti dal sostituto d'imposta, al lordo delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per il conseguimento degli stessi.

L'articolo 71, comma 2 del Tuir indica come tali redditi vanno tassati: l'ammontare imponibile è dato dalla differenza tra quanto percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito.

Per i lavoratori autonomi occasionali - ai fini della inerente e conseguente deducibilità dei costi - valgono, sostanzialmente, le stesse regole e principi relativi ai lavoratori autonomi abituali.

Nel caso vengano erogati compensi di importo inferiore ad euro 25,82 e questi non costituiscano acconti di maggiori compensi, non è dovuta l'applicazione della ritenuta di acconto del 20%.

Aspetti previdenziali

Per quanto riguarda l'aspetto contributivo, fino alla soglia di € 5.000,00 si è esenti dalla contribuzione INPS; al di sopra di tale soglia il lavoratore deve iscriversi alla gestione separata e procedere autonomamente al versamento dei contributi pensionistici.

Il reddito di euro 5.000,00 costituisce, in sostanza, una fascia di esenzione e, in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

Si ricorda che il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore 1/3 in capo al lavoratore, mentre 2/3 sono a suo carico. L'intero contributo deve essere versato dal committente con il modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.

Il lavoro autonomo occasionale (art.2222 codice civile) deve essere svolto dal lavoratore che si impegna a compiere un'opera o un servizio attraverso il proprio lavoro, senza vincolo di subordinazione nè di organizzazione da parte del committente (datore di lavoro).

Infine, la prestazione di lavoro autonomo occasionale è esclusa dall'assicurazione obbligatoria INAIL.